



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N. 2021/XX sius.

Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

DOTT. XX	<i>PRESIDENTE</i>
DOTT. XX	<i>MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA</i>
DOTT. XX	<i>ESPERTO</i>
DOTT. XX	<i>ESPERTO</i>

visti gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in XX in data odierna relativa alle istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter o.p. e di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. proposte nell'interesse di XX, nata in XX il XX;

Si premette che XX è attualmente detenuta dal 14 giugno 2021 presso la Casa Circondariale di XX in espiazione pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di XX del 23 novembre 2021, che ha rideterminato la pena detentiva da espiare in anni 2 mesi 3 di reclusione e mesi 2 di arresto per alcuni furti e violazioni del foglio di via obbligatorio, fine pena 13.11.2023.

E' stata formulata istanza di concessione delle misure alternative suindicate, allegando la disponibilità di un domicilio sito in XX, via XX, senza indicare tuttavia alcuna risorsa lavorativa né di volontariato.

XX, alias XX, non risulta gravata da carichi pendenti presso le Procure di XX e di XX, mentre riporta un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di XX per il reato di cui all'art. 4 l. 110/1975 commesso nel 2021.

La Questura di XX comunica che l'istante è gravata da numerose segnalazioni per furti, violazione foglio di via, impiego di minori nell'accattonaggio commessi fino al 2014 con l'utilizzo dell'alias XX. Col nome XX l'istante riporta una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità commesso nel 2020 e la segnalazione per violazione della legge armi in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale e viene riportata quale carico pendente nel certificato suindicato.

La detenuta è gravata, inoltre, da altri precedenti penali oltre a quelli confluiti nel cumulo, per altri furti commessi fino al 2013-2014.

La relazione di sintesi trasmessa dalla Casa Circondariale rende noto che l'istante ha mantenuto fino all'attualità un comportamento regolare in Istituto, che la stessa non ha riferimenti attendibili e contattabili in Italia e, infine, che il domicilio indicato in prima battuta è risultato non più nella disponibilità dell'istante, che risulta attualmente priva di dimora al di fuori del carcere. Non viene indicata alcuna attività risocializzante.

Ciò posto, la mancanza di un domicilio in cui eseguire una qualunque misura alternativa e di un progetto risocializzante per l'istante, funzionale al suo recupero sociale, precludono *in nuce* la possibilità di valutare la concessione tanto della misura dell'affidamento in prova quanto della detenzione domiciliare. Le istanze proposte devono essere, dunque, entrambe rigettate.

P.Q.M.

Sentito il conforme parere del PG

RIGETTA le istanze di applicazione di misure alternative.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

L'Estensore

Il Presidente

BOLOGNA, li 10.03.2022.

Depositato in cancelleria il